



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

FOGLIO D'ORDINI N. 3

Roma, 12 aprile 2017

Diramazione a tutti i comandi dipendenti fino a quelli di Brigata inclusi.

N. 3 – I Reparto – Recadd - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 260 allievi marescialli al 18° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante *“Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante *“Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”*, e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del*

personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza” e, in particolare, l’articolo 35, comma 1, che prevede che i marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, per il 30% dei posti complessivamente messi a concorso, attraverso un concorso interno, per titoli ed esami riservato per 1/3 ai brigadieri capo, per 1/3 ai brigadieri e ai vice brigadieri e per 1/3 al personale del ruolo appuntati e finanziari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”*;

VISTO l’articolo 68 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*, concernente la riduzione e la rimodulazione degli organici del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari del Corpo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 maggio 2006, come modificato dal decreto ministeriale 15 settembre 2006, concernente l’incremento di 152 unità dell’organico del ruolo ispettori della Guardia di finanza;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*, concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Codice dell’ordinamento militare”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”*;

VISTA la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante *“Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali”*;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;

RITENUTO di dover riservare cinque dei posti messi a concorso per il contingente ordinario ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,

D E T E R M I N A

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti al Corpo, per l'ammissione al 18° corso, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, di 260 allievi marescialli di cui:
 - a) 234 del contingente ordinario;
 - b) 26 del contingente di mare.
2. Dei 234 posti a concorso per il contingente ordinario, 78 sono riservati ai brigadieri capo, 78 ai brigadieri e vice brigadieri e 78 al personale del ruolo appuntati e finanziari.
3. Dei 26 posti a concorso per il contingente di mare, 9 sono riservati ai brigadieri capo, 9 ai brigadieri e vice brigadieri e 8 al personale del ruolo appuntati e finanziari.
4. Ai fini dell'individuazione del grado posseduto, si fa riferimento a quello rivestito alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Nel caso di retrodatazione giuridica del grado, con decorrenza antecedente al succitato termine, si fa riferimento al nuovo grado, purché detta promozione sia formalizzata prima della redazione delle graduatorie finali.
5. Dei 234 posti a concorso per il contingente ordinario, 5 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2, ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, di cui:
 - a) 2 ai brigadieri capo;
 - b) 2 ai brigadieri e vice brigadieri;
 - c) 1 agli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari. Per tale categoria, il citato attestato deve essere riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
6. Qualora taluno dei posti di cui ai commi 2 o 3 non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei in una o più categorie, le unità disponibili sono compensate nella stessa percentuale:
 - a) tra le altre categorie del medesimo contingente, nell'ordine di cui agli stessi commi;
 - b) tra le categorie dell'altro contingente, nel predetto ordine, laddove non risulti possibile ricoprirle secondo le modalità indicate alla lettera a).

Nel caso in cui i posti riservati di cui al comma 5 non vengano ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono assegnati alle restanti categorie. Ove dopo tale compensazione residuino posti non ricoperti, gli stessi sono devoluti a favore dei candidati iscritti nella graduatoria della medesima categoria di appartenenza del contingente ordinario.

7. I candidati che, nel periodo di effettuazione delle prove concorsuali di cui agli articoli 8, 11 e 13, risultano impiegati in missione internazionale all'estero sono rinviati d'ufficio al primo concorso

utile successivo a quello di rientro in sede, sempreché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente determinazione.

Gli stessi, in caso di superamento del predetto concorso con un punteggio finale di merito superiore a quello riportato dall'ultimo candidato dichiarato vincitore della presente procedura, sono avviati al relativo corso di formazione, in esito al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4.

8. Lo svolgimento del concorso prevede:
- a) una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla contenente domande volte ad accertare le conoscenze:
 - 1) orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana, delle materie di geografia, storia ed educazione civica, commisurate ai programmi della scuola media dell'obbligo;
 - 2) di cultura professionale;
 - b) la valutazione dei titoli;
 - c) l'accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - d) una prova orale su materie tecnico-professionali, sulla base del programma allegato alla presente determinazione.

Art. 2

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Al concorso possono partecipare:
 - a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti che:
 - 1) abbiano riportato, nell'ultimo quadriennio, la qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente. A tal fine:
 - sono presi in considerazione anche i giudizi riportati al termine di corsi di specializzazione, qualificazione o abilitazione, anche se svolti a cura di altri Enti o presso Istituti non appartenenti alla Guardia di finanza;
 - nel computo del quadriennio, sono conteggiati anche i periodi relativi a licenze di convalida, aspettativa o sospensione precauzionale, coperti dalla dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica;
 - 2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna. Al fine del computo del richiamato biennio si considera la data di irrogazione del provvedimento sanzionatorio;
 - 3) non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo;
 - 4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;
 - 5) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei" all'avanzamento al grado superiore. Ai fini del calcolo del biennio si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale è stata determinata la non idoneità all'avanzamento;
 - b) gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari che, oltre a possedere i requisiti di cui alla lettera a):

- 1) abbiano compiuto almeno 7 anni di servizio nel Corpo;
 - 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
2. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi al concorso e le relative istanze sono archiviate ai sensi dell'articolo 3, comma 7.
- Qualora prima della redazione delle graduatorie finali di merito intervenga la notifica di un provvedimento di passaggio di contingente, il destinatario concorrerà per il nuovo contingente di appartenenza.
3. I candidati concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 5, laddove risultino privi dell'attestato di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito, solo per gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari, al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, sono esclusi dal concorso.
4. I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito.
5. Per quanto concerne il solo requisito dell'aspettativa per motivi di salute, si fa riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e alle date di svolgimento delle prove di esame.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it - area "Concorsi on line", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando su Foglio d'Ordini del Corpo.
2. Il concorrente, nella procedura di compilazione della domanda di partecipazione, può scegliere una delle seguenti modalità:
 - a) "SPID", sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale;
 - b) "PEC", posta elettronica certificata.
3. Al termine della procedura di compilazione dell'istanza, i candidati che utilizzano la modalità di cui al comma 2:
 - a) lettera a), devono conservare il "numero di protocollazione" e l'ulteriore "codice alfanumerico SPID" riportato automaticamente dal sistema in corrispondenza dello spazio riservato alla firma della domanda di partecipazione così accettata e fornirli, ove richiesto, in sede di prima prova concorsuale;
 - b) lettera b), devono inviare direttamente, entro il termine di cui al comma 1, mediante la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) assegnata dal Corpo e il cui utilizzo è disciplinato dalla Circolare n. 304670/2016, in data 11 ottobre 2016, della Direzione Telematica – Servizio Informatica del Comando Generale del Corpo, all'indirizzo del Centro di Reclutamento concorsoAMint.istanze@pec.gdf.it, l'istanza generata, senza stamparla. Le relative ricevute di accettazione e di consegna della PEC dovranno essere esibite, ove richieste, in sede di prima prova concorsuale.

Al riguardo si precisa che il portale *web* “*Concorsi on line*” costituisce solo un servizio di “compilazione” della domanda, la cui presentazione si perfeziona secondo la procedura di cui al presente articolo. Pertanto, le domande meramente compilate sul predetto applicativo informatico non si considerano inviate né presentate.

4. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, accertata dall'Amministrazione, sarà considerata comunque valida l'istanza presentata utilizzando il modello in allegato 1, firmata per esteso e inviata a mezzo casella PEC con le modalità di cui al comma 3, lettera b).

Di tale anomalia ne sarà data comunicazione sulla *home page* del sito istituzionale del Corpo, *www.gdf.gov.it*.

5. I concorrenti, altresì, forniranno copia della domanda di partecipazione al concorso al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego, per i profili di competenza.

I militari in forza al Comando Generale forniranno copia della domanda direttamente al Quartier Generale.

6. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalità di cui ai commi 2 e 4 possono essere annullate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse, utilizzando le medesime modalità indicate nei precedenti commi. Successivamente, non è più possibile annullarle, ovvero apportare modificazioni o integrazioni.

7. Le domande di partecipazione al concorso sono:

- a) restituite agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della restituzione se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 4;

- b) archiviate nel caso in cui:

- 1) siano compilate con la procedura di cui al comma 2, lettera b), ma pervenute con modalità differenti di quelle di cui al comma 3, lettera b);
- 2) pervengano secondo le modalità di cui al comma 4 in assenza dei relativi presupposti;
- 3) siano presentate oltre il termine di cui al comma 1. In caso di invio dell'istanza secondo le modalità di cui al comma 2:
 - lettera a), fa fede la data riportata nei sistemi informatici del Corpo;
 - lettera b), fa fede la data riportata sulla “*ricevuta di avvenuta accettazione*”;
- 4) risultino prive della sottoscrizione se presentate secondo le modalità di cui al comma 4;
- 5) non siano regolarizzate entro i cinque giorni dalla restituzione nei casi di cui alla lettera a);
- 6) siano presentate per un contingente diverso da quello di appartenenza.

8. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 7 sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:

- a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

- b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

9. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da parte della sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
10. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'avvio al corso di formazione.

Art. 4

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
 - a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita;
 - b) data di arruolamento e di promozione al grado attuale;
 - c) Reparto cui è in forza;
 - d) di aver riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo quadriennio, una qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente;
 - e) di non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
 - f) di non essere già stato rinviato, d'autorità, dal corso previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo;
 - g) di non essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;
 - h) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, "non idoneo" all'avanzamento al grado superiore;
 - i) di essere in possesso del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado (solo per gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari);
 - l) di aver preso visione del bando di concorso e, in particolare, dell'articolo 8, concernente, tra l'altro, il periodo di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive, dell'articolo 16, inerente alla valutazione dei titoli posseduti, e dell'articolo 17, recante la modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;
 - m) di essere/non essere impiegato in una missione internazionale all'estero;
 - n) di rivestire eventualmente lo *status* di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo;
 - o) di avere eventualmente in corso procedure per il passaggio di contingente;
 - p) di essere a conoscenza che le destinazioni al termine del relativo corso di formazione sono determinate dall'Amministrazione, sulla base di quanto indicato nell'articolo 21.
2. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 5, devono compilare la domanda di partecipazione, precisando gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le prove scritte e orale di cui all'articolo 1, comma 8, lettere a) e d).
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice

penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5 Incombenze dei Reparti

1. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa documentazione caratteristica deve essere chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione previsto all'articolo 3, comma 1.
2. I Comandi Regionali, i Comandi equiparati ai Comandi Regionali, il Quartier Generale, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, il Centro Navale e il Centro di Aviazione devono comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:
 - a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti da parte dei partecipanti al concorso;
 - b) i nominativi dei militari che, concorso durante, sono inviati in missione internazionale all'estero ovvero vi facciano rientro;
 - c) i nominativi dei militari che, concorso durante:
 - 1) abbiano ottenuto il passaggio di contingente;
 - 2) siano interessati dall'avvio di procedure per il passaggio di contingente;
 - d) eventuali trasferimenti verificatisi durante l'*iter* concorsuale.

Art. 6 Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
 - a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - c) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei candidati al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza, composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera c), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei candidati che le sostengono in lingua tedesca, la competente sottocommissione è integrata da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera, ovvero in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore.

5. Gli atti compilati dalle sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, sono riveduti e controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.
6. Prima dello svolgimento delle prove concorsuali, le sottocommissioni interessate fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione della prova di competenza.
7. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera c), compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che è firmato da tutti i componenti.
8. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b) e c), possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza individuato dal Centro di Reclutamento.

Art. 7

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera a).
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 8

Periodo e modalità di svolgimento della prova scritta

1. I concorrenti, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 1, comma 8, lettera a), consistente in un questionario a risposta multipla, predisposto dalla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), contenente 3 serie di *test*, per complessive 90 domande, da svolgere in 60 minuti, così suddivise:
 - a) prima serie, contenente 30 domande volte ad accertare il grado di conoscenza ortografica e sintattica della lingua italiana;
 - b) seconda serie, contenente 30 domande volte ad accertare il grado di conoscenza delle materie di geografia, storia ed educazione civica;
 - c) terza serie, contenente 30 domande volte ad accertare il grado di conoscenza delle materie professionali.

2. La prova scritta si svolgerà a partire dal 6 giugno 2017 presso la sede e secondo il calendario di convocazione che sarà definito dal Centro di Reclutamento in conformità alle modalità stabilite dal Comando Generale.

La sede, il citato calendario nonché le modalità di presentazione per lo svolgimento della prova saranno resi noti, a partire dal 25 maggio 2017, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* www.gdf.gov.it e sulla rete *intranet* del Corpo.

3. Quanto indicato al comma 2 ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta munito di una penna biro a inchiostro nero.
5. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
6. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sarà pubblicata sul sito *internet* www.gdf.gov.it e sulla rete *intranet* del Corpo.
7. La sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), attribuisce a ciascun concorrente un punteggio espresso in ventesimi.
8. Il punteggio complessivo è ottenuto dalla media aritmetica dei voti riportati in ognuna delle tre serie di *test*.
9. È idoneo il concorrente che consegue il punteggio di almeno 10 ventesimi in ognuna delle tre serie di *test* che compongono la prova scritta. Di contro, il concorrente che non riporta un punto di merito di almeno 10 ventesimi in ognuna delle tre serie di *test*, è dichiarato non idoneo ed escluso dal concorso.
10. L'esito della prova scritta sarà reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della prova scritta, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* www.gdf.gov.it e sulla rete *intranet* del Corpo.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 12.

11. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per l'effettuazione dell'accertamento attitudinale e, se idonei, per l'effettuazione della prova orale, secondo il calendario e le modalità comunicati con il medesimo avviso di cui al comma 10.

Tali prove hanno il seguente svolgimento:

- a) 1° giorno: accertamento dell'idoneità attitudinale;
- b) 2° giorno: prova orale.

12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:

- a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
- b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 9

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

1. Alla sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame e ai candidati è fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 10

Aggiornamento della documentazione matricolare e dichiarazione di completezza

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 16, i Comandi Regionali, il Quartier Generale, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, il Centro Navale e il Centro di Aviazione, con riferimento a ciascun candidato risultato idoneo alla prova scritta, devono:
 - a) provvedere alla redazione di uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
 - c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M. secondo le modalità di cui alla circolare del Comando Generale – I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016;
 - d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza (*ex art. 10 norme di attuazione del "Nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di Finanza"*);
 - e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico.

Art. 11

Accertamenti attitudinali

1. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata dalla sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera c), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it.
2. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
 - a) uno o più *test* attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) uno o più *test* di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;

- c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
 - d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti *test* e questionari;
 - e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali di cui al presente articolo sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
 5. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
 6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

Art. 12

Licenza straordinaria per esami

1. I concorrenti idonei alla prova scritta possono fruire della licenza straordinaria per esami militari fino a un massimo di giorni 30, fermo restando il tetto massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d'autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
2. Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

Art. 13

Prova orale

1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ha una durata massima di 30 minuti per ciascun concorrente e verte sulle materie di cui al programma in allegato 2.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi (allegato 3) e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. La sottocommissione di cui al comma 1 assegna a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito espresso in ventesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneità i candidati che riportano un punto di merito non inferiore a 10 ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a 10 ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.

7. Avverso tale esclusione, gli aspiranti possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.
8. Al termine di ogni seduta della prova orale, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di esame. L'esito della prova orale è, comunque, notificato a ogni candidato.

Art. 14

Documento di identificazione

1. Ad ogni prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità in corso di validità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 15

Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta, gli accertamenti attitudinali e la prova orale, di cui agli articoli 8, 11 e 13, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle prove di cui al comma 1, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), hanno facoltà – su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo del Centro di Reclutamento *concorsoAMint.istanze@pec.gdf.it*.

Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento.

3. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

Art. 16

Valutazione titoli

1. La valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, risultati idonei alla prova scritta di cui all'articolo 8, è effettuata dalla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), secondo i criteri di cui al presente articolo. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale, mediante pubblicazione sulla rete *intranet* del Corpo.
2. I titoli da valutare sono costituiti dagli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun concorrente, avuto riguardo, al titolo di studio, ai risultati di precedenti concorsi per ufficiali e ispettori, ai corsi di specializzazione, di qualificazione o di abilitazione nonché alla conoscenza

delle lingue straniere certificate dalla SLEE, agli incarichi ricoperti, alle eventuali onorificenze e ricompense e alle qualifiche conseguite.

3. Ai titoli posseduti da ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 20/20, così suddiviso:

a) fino a un massimo di punti 2/20, per il titolo di studio posseduto, così distinti:

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 1) diploma di laurea, <i>ex</i> articolo 3 della legge n. 341/1990, laurea specialistica, <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 509/1999, e laurea magistrale, <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 270/2004; titoli equipollenti | punti | 2,000/20; |
| 2) diploma universitario, <i>ex</i> articolo 2 della legge n. 341/1990, laurea, <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 509/1999, e articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 270/2004, diploma I.S.E.F.; titoli equipollenti | punti | 1,800/20; |
| 3) diploma di istituto tecnico a indirizzo nautico (solo per i concorrenti del contingente di mare) | punti | 1,600/20; |
| 4) diploma di maturità rilasciato dai licei classico, scientifico e artistico, dagli istituti tecnici e magistrali, nonché dagli istituti professionali e d'arte a seguito della frequenza di corsi integrativi | punti | 1,400/20; |
| 5) licenza ginnasiale; diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali; licenza di istituti d'arte | punti | 1,200/20. |

Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, si tiene conto soltanto di quello cui è attribuito il maggior punteggio.

Sono presi in considerazione esclusivamente i titoli di studio rilasciati da istituti statali o parificati riconosciuti dallo Stato;

b) fino a un massimo di 2/20, per il superamento (idoneo in soprannumero) dei concorsi per l'accesso al ruolo:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 1) ufficiali, banditi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per ogni singolo concorso | punti | 1,200/20; |
| 2) ispettori, banditi ai sensi dell'articolo 14 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per ogni singolo concorso | punti | 1,000/20. |

c) fino a un massimo di punti 4/20, per i risultati dei corsi di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione, così distinti:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 1) qualifica di ottimo ovvero giudizio di eccellente con apprezzamento o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 16/20 o 9/10 con durata: | | |
| - non inferiore a 180 giorni | punti | 0,200/20; |
| - non inferiore a 90 giorni | punti | 0,150/20; |
| - non inferiore a 30 giorni | punti | 0,100/20; |
| 2) qualifica di molto buono ovvero giudizio di eccellente o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 14/20 o 8/10 con durata: | | |

- | | | |
|------------------------------|-------|-----------|
| - non inferiore a 180 giorni | punti | 0,130/20; |
| - non inferiore a 90 giorni | punti | 0,100/20; |
| - non inferiore a 30 giorni | punti | 0,050/20; |
- 3) qualifica di buono ovvero giudizio di superiore alla media o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 12/20 o 7/10 con durata:
- | | | |
|------------------------------|-------|-----------|
| - non inferiore a 180 giorni | punti | 0,070/20; |
| - non inferiore a 90 giorni | punti | 0,050/20; |
| - non inferiore a 30 giorni | punti | 0,030/20; |
- 4) qualifica di sufficiente ovvero giudizio di nella media o giudizio equivalente ovvero punteggio non inferiore a 10/20 o 6/10 con durata:
- | | | |
|------------------------------|-------|-----------|
| - non inferiore a 180 giorni | punti | 0,040/20; |
| - non inferiore a 90 giorni | punti | 0,030/20; |
| - non inferiore a 30 giorni | punti | 0,020/20. |

Ai corsi valutati con il solo giudizio di idoneità è attribuito lo stesso punteggio previsto per la qualifica di “sufficiente”.

I corsi di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione sono valutati anche nel caso in cui sia successivamente intervenuto l'esonero dalla specializzazione, dalla qualificazione e dall'abilitazione, purché lo stesso non sia riconducibile a motivi disciplinari, scarso rendimento, inidoneità ai *test* periodici o di aggiornamento.

Non sono valutati i corsi di aggiornamento o informativi di cui ai punti 1.b.(4) e 1.b.(5) della circolare n. 123000/2005 del Comando Generale, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Norme generali e particolari sull'addestramento della Guardia di finanza*”.

Ai corsi di specializzazione e di abilitazione nel settore del Soccorso Alpino, di cui all'allegato 11 della predetta circolare n. 123000/2005, è attribuito punteggio doppio.

Nel caso in cui il candidato, durante la carriera, abbia ottenuto il passaggio di contingente, la competente sottocommissione attribuisce ai corsi di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione, frequentati prima della data del passaggio, punteggi ridotti a un quarto di quelli sopra indicati.

Eventuali corsi conclusi con la qualifica di insufficiente o giudizio equivalente o punteggio inferiore a 10/20 o 6/10, comportano, per ogni corso, in relazione alla sopra citata durata, rispettivamente, le seguenti detrazioni: meno 0,200, meno 0,150 e meno 0,100.

Qualora siano espressi sia la qualifica che il punteggio, è data precedenza a quest'ultimo.

Eventuali punteggi riportati al termine dei corsi ed espressi in scale diverse dalle precedenti sono rapportati in decimi;

5) conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE:

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| - possesso del terzo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L (<i>listening</i>), W (<i>writing</i>), S (<i>speaking</i>) e R (<i>reading</i>) pari a un minimo di 14 | punti | 1,500/20; |
| - possesso del secondo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R compresa tra 11 e 13 | punti | 0,400/20; |
| - possesso del primo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 8 | punti | 0,200/20; |

Nel caso di sostenimento da parte del candidato di più prove di accertamento del livello di conoscenza riferite alla medesima lingua straniera, si tiene conto dell'esito della valutazione linguistica più recente;

- 6) possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (solo per coloro che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 2, comma 5, del bando):

- livello "A"	punti	1,500/20;
- livello "B"	punti	1,000/20;
- livello "C"	punti	0,500/20.

Qualora il candidato sia in possesso di più attestati di bilinguismo, si tiene conto soltanto di quello cui è attribuito il maggior punteggio.

Ai candidati appartenenti al ruolo appuntati e finanziari è riconosciuto il punteggio maggiorativo solo per il possesso dell'attestato di bilinguismo di livello "A";

- d) fino a un massimo di punti 3/20, per gli incarichi ricoperti.

Sono valutati soltanto gli incarichi assolti dai candidati al comando di distaccamenti o di squadra organicamente retti da ispettori, attribuendo, per ogni anno trascorso o frazione non inferiore a sei mesi continuativi, il punteggio di 0,500/20.

Tale punteggio sarà assegnato solo se l'articolazione ha rilevanza ordinativa ai fini dell'organizzazione del Corpo (a mero titolo esemplificativo, il punteggio in argomento non spetta nel caso di "Comandante di aeromobile");

- e) fino a un massimo di punti 4/20, per le eventuali onorificenze militari e ricompense, così valutate:

1) Medaglia d'Oro al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valore di Marina, al Valore Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valore Civile	punti	1,000/20;
2) Medaglia d'Argento al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valore di Marina, al Valore Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valore Civile, promozione straordinaria	punti	0,800/20;
3) Medaglia di Bronzo al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valore di Marina, al Valore Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valore Civile	punti	0,700/20;
4) Croce o Medaglia d'Oro al Merito dell'Esercito, al Merito di Marina, al Merito Aeronautico, al Merito della Guardia di finanza, al Merito dell'Arma dei Carabinieri, al Merito Civile	punti	0,650/20;
5) Croce o Medaglia d'Argento al Merito dell'Esercito, al Merito di Marina, al Merito Aeronautico, al Merito della Guardia di finanza, al Merito dell'Arma dei Carabinieri, al Merito Civile	punti	0,600/20;
6) Croce o Medaglia di Bronzo al Merito dell'Esercito, al Merito di Marina, al Merito Aeronautico, al Merito della Guardia di finanza, al Merito dell'Arma dei Carabinieri, al Merito Civile	punti	0,550/20;

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 7) Croce al Valor Militare, Medaglia di Benemerenzza Marinara, Encomio al Valor di Marina, Attestato di pubblica Benemerenzza al Valor Civile rilasciato ai sensi della legge 2 gennaio 1958, n. 13 | punti | 0,500/20; |
| 8) Attestato di pubblica Benemerenzza al Merito Civile rilasciato ai sensi della legge 20 giugno 1956, n. 658 | punti | 0,400/20; |
| 9) Distintivo di mutilato in servizio | punti | 0,500/20; |
| 10) Distintivo di ferito in servizio | punti | 0,250/20; |
| 11) Encomio Solenne | punti | 0,100/20; |
| 12) Encomio Semplice | punti | 0,050/20; |
| 13) Elogio ai sensi del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 o dell'articolo 1462 del D.Lgs. n. 66/2010, ovvero premio in denaro | punti | 0,020/20; |
| f) per ogni eventuale sanzione, riportata nel periodo antecedente all'ultimo biennio: | | |
| 1) di carattere penale per delitti non colposi che prevede: | | |
| - la reclusione | meno punti | 2,000/20; |
| - la multa | meno punti | 1,200/20; |
| 2) di carattere penale per contravvenzioni che prevede: | | |
| - l'arresto | meno punti | 0,800/20; |
| - l'ammenda | meno punti | 0,400/20; |
| 3) di sospensione dall'impiego e/o dal servizio o equivalenti: | | |
| - per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata della sospensione | meno punti | 0,100/20; |
| 4) di sospensione penale di cui agli articoli 22 della legge 31 luglio 1954, n. 599 e 14 della legge 3 agosto 1961, n. 833: | | |
| - per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata della sospensione | meno punti | 0,100/20; |
| 5) di sospensione dall'impiego inflitte dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271: | | |
| - per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata della sospensione | meno punti | 0,100/20; |
| 6) della censura inflitta dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271: | | |
| - per ogni sanzione | meno punti | 0,100/20; |
| 7) della consegna di rigore: | | |
| - per ogni giorno | meno punti | 0,060/20; |
| g) per i giudizi di non idoneità all'avanzamento riportati nel periodo antecedente all'ultimo biennio: | | |
| - per ogni singolo giudizio | meno punti | 0,160/20; |

h) per le eventuali sanzioni disciplinari di corpo, riportate nel periodo intercorrente tra la data di nomina a finanziere o a finanziere ausiliare e quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione:

- | | | |
|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 1) Consegna (per ogni giorno comminato) | meno punti | 0,040/20; |
| 2) Rimprovero | meno punti | 0,030/20; |

i) fino a un massimo di punti 4/20, per le qualifiche conseguite così distinte:

- | | | |
|----------------------------------------|------------|-----------|
| 1) ECCELLENTE con apprezzamento e lode | punti | 0,150/20; |
| 2) ECCELLENTE con apprezzamento | punti | 0,130/20; |
| 3) ECCELLENTE | punti | 0,100/20; |
| 4) SUPERIORE ALLA MEDIA | punti | 0,070/20; |
| 5) NELLA MEDIA | punti | 0,020/20; |
| 6) INFERIORE ALLA MEDIA | meno punti | 0,020/20; |
| 7) INSUFFICIENTE | meno punti | 0,070/20. |

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, vengono fissati i seguenti criteri:

- 8) non è presa in considerazione la documentazione caratteristica redatta al termine dei corsi di formazione di base svolti;
- 9) per ciascun anno solare, è valutato soltanto il documento caratteristico che si riferisce al periodo di maggiore durata, tra quelli oggetto di valutazione, ancorché meno favorevole al concorrente. L'anno solare in cui è stato svolto un corso di formazione di base sarà valorizzato in ragione della qualifica conseguita nel periodo di maggior durata successivo o antecedente all'attività addestrativa. Qualora vi siano più giudizi dello stesso tipo, il periodo va computato sommando i giorni di uguale giudizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui, nell'arco dell'anno solare, vi siano periodi valutati con le diverse qualifiche di eccellente di cui ai punti 1), 2) e 3), gli stessi devono essere sommati e, qualora essi rappresentino complessivamente il periodo di maggior durata, è attribuito il punteggio previsto per la qualifica di eccellente che si riferisce al periodo più lungo. Se il periodo relativo all'ultimo anno solare è inferiore a 40 giorni, non si attribuisce alcun punteggio;
- 10) non sono presi in considerazione i periodi di interruzione dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale è prevista una detrazione di anzianità e i periodi di sospensione dall'impiego a carattere disciplinare, penale o a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- 11) per i periodi coperti da "dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica" nei confronti di militari sospesi dall'impiego a titolo precauzionale, per i quali siano stati successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti di sospensione, è preso in considerazione il giudizio finale contenuto nel primo documento caratteristico utile, redatto per il periodo immediatamente antecedente l'adozione dei provvedimenti di sospensione;
- 12) per il periodo non coperto da documentazione caratteristica, per i militari nei cui confronti è stata riconosciuta la retrodatazione ai fini giuridici dell'atto di arruolamento, si fa riferimento alla valutazione caratteristica conseguita nel periodo immediatamente successivo a quello non documentato;
- 13) in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione:

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

Art. 18

Ammissione al corso di formazione

1. I concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, di durata non inferiore a 6 mesi, che si svolge presso la sede e con le modalità stabilite dal Comando Generale della Guardia di finanza.
2. Entro venti giorni dall'inizio dell'attività formativa, con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, possono essere ammessi, alla frequenza della stessa, altri concorrenti risultati idonei nell'ordine delle graduatorie di merito del concorso, per ricoprire i posti resisi, comunque, disponibili tra i frequentatori dichiarati vincitori.
3. Al termine del corso, i militari appartenenti al contingente di mare, a eccezione di quelli in possesso della specializzazione di "Sommozzatore Operatore Subacqueo in Servizio di Polizia (OSSP)", sono inviati, in prosecuzione dell'attività addestrativa, presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza per la frequenza di un corso per il conseguimento di una specializzazione prevista per il nuovo ruolo, in ragione di quella posseduta nel precedente grado. Per esigenze di servizio e previa valutazione delle competenti Articolazioni dello Stato Maggiore, potrà essere dato avvio alle previsioni di cui alla circolare n. 123000 edizione 2005 – Parte Speciale, Servizio Navale, punto 3, ultimo capoverso.

Art. 19

Mancata presentazione al corso

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunciario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati a mezzo casella di PEC all'indirizzo aq0230000p@pec.gdf.it, al massimo entro 3 giorni dall'inizio del corso. Il Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza provvede a valutarli e, se indipendenti dalla volontà dell'interessato, a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato tramite il Reparto di appartenenza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dall'inizio del corso, il militare è rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
4. I militari dichiarati vincitori, che alla data di inizio del corso di formazione risultano impiegati in missioni internazionali all'estero, sono ammessi alla frequenza del primo corso utile successivo alla data di rientro in sede.

Agli stessi, in caso di superamento del predetto corso, è conferita, ai soli fini giuridici, l'anzianità assoluta dei vincitori del presente concorso nonché l'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di fine corso.

Art. 20
Trattamento economico

1. I concorrenti, per la partecipazione alle prove di esame, sono considerati “comandati in missione”.
2. I militari, dichiarati vincitori e ammessi alla frequenza del corso di cui all'articolo 18, hanno l'obbligo di accasermamento e hanno diritto alla corresponsione di indennità di trasferta ridotta.
3. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini della durata della missione.

Art. 21
Assegnazione degli ispettori ai Reparti

1. A conclusione dell'attività formativa di cui all'articolo 18, le assegnazioni ai Reparti di impiego dei “neo-marescialli” sono disposte tenendo conto delle prioritarie esigenze di servizio dell'Amministrazione esistenti al termine del corso, che, ove possibile, sono contemperate con quelle dei discenti, procedendo all'esame delle preferenze espresse dagli stessi nella scheda di pianificazione all'uopo redatta, nonché delle eventuali e particolari necessità dei singoli. In particolare, qualora richiesto dagli interessati, la posizione di impiego sarà valutata nell'ambito del Comando Regionale di appartenenza, avuto anche riguardo all'anzianità di servizio posseduta.

I vincitori del concorso che hanno partecipato alla procedura per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 5, al termine dell'*iter* formativo, sono, comunque, destinati ai Reparti della provincia di Bolzano ovvero ai Reparti della provincia di Trento con competenza regionale.

2. Si procede, comunque, alla valutazione dei vincoli d'impiego dei militari derivanti dal possesso di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni ovvero degli atleti in forza al Gruppo Polisportivo “Fiamme Gialle”.

La presente determinazione sarà pubblicata su Foglio d'Ordini del Corpo.

Roma, 12 aprile 2017

Determinazione n. 115947, datata 12 aprile 2017.

IL COMANDANTE GENERALE
F.to Gen. C.A. Giorgio Toschi

ALLEGATO 1**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 260 ALLIEVI MARESCIALLI AL 18° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, RISERVATO AGLI APPARTENENTI AL CORPO.**

AL CENTRO DI RECLUTAMENTO GUARDIA DI FINANZA ROMA – LIDO DI OSTIA

Il/La sottoscritto/a _____,

(grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica)

nato/a il _____, a _____, arruolato/a il _____, e promosso/a

al grado attuale il _____, in servizio

presso _____, presa visione del

Foglio d'Ordini n. _____, del _____, chiede di essere ammesso/a al concorso, per titoli ed

esami, per l'ammissione di 260 allievi marescialli (234 contingente ordinario e 26 contingente mare) al

18° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti

al Corpo.

Chiede di voler concorrere per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 5, del bando:

 SI **NO**

In caso affermativo:

- specificare gli estremi ed il livello dell'attestato posseduto _____

_____;

- indicare la lingua nella quale si intende sostenere le prove scritte e orale:

 ITALIANA **TEDESCA**

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di:

- a. aver riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo quadriennio, una qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente;
- b. non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
- c. non essere già stato/a rinviato/a, d'autorità, dal corso previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo;

- d. non essere imputato/a in procedimento penale per delitto non colposo, ovvero sottoposto/a a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ovvero sospeso/a dal servizio o in aspettativa;
- e. non essere stato/a giudicato/a, nell'ultimo biennio, "non idoneo" all'avanzamento al grado superiore;
- f. essere in possesso del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado (solo per gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari - specificare quale);
- g. aver preso visione delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, dell'articolo 8, concernente, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive, dell'articolo 16, inerente alla valutazione dei titoli posseduti, e dell'articolo 17, recante la modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;
- h. di essere impiegato/a in una missione internazionale all'estero:
- SI NO
- i. rivestire lo *status* di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo:
- SI NO
- l. avere in corso procedure per il passaggio di contingente:
- SI NO
- m. essere a conoscenza che le destinazioni al termine del corso di formazione saranno determinate dall'Amministrazione, sulla base di quanto indicato nell'articolo 21 del bando;
- n. essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Dichiara, inoltre, che la domanda di partecipazione al concorso in formato cartaceo viene presentata in presenza dei presupposti e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del bando di concorso.

(luogo e data di presentazione)

F I R M A

N.B. L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa.

Spazio per l'apposizione degli
estremi di protocollo

ALLEGATO 2**PROGRAMMA**

DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 260 ALLIEVI MARESCIALLI AL 18° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, RISERVATO AGLI APPARTENENTI AL CORPO.

CONTINGENTE ORDINARIO**1. Diritto pubblico:**

- a. Le fonti del diritto
- b. L'interpretazione della legge
- c. L'efficacia della legge nello spazio e nel tempo
- d. Lo Stato: nozione, elementi costitutivi, classificazione
- e. Gli organi costituzionali dello Stato: il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Magistratura, la Corte Costituzionale
- f. La funzione legislativa
- g. La funzione esecutiva
- h. La funzione giudiziaria

2. Diritto civile e commerciale:

- a. Situazioni giuridiche soggettive
- b. Le persone fisiche, la capacità giuridica e la capacità di agire
- c. Le persone giuridiche
- d. Il contratto
- e. I beni e i diritti reali
- f. L'imprenditore
- g. L'azienda
- h. Classificazione delle società

3. Diritto penale, processuale penale e penale tributario:

- a. Diritto penale:
 - (1) La norma penale
 - (2) Le fonti del diritto penale
 - (3) Efficacia della legge penale nello spazio e nel tempo
 - (4) Il reato. L'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo
 - (5) Il concetto di imputabilità
 - (6) Le cause oggettive e soggettive di esclusione del reato
 - (7) Le circostanze del reato
 - (8) Le sanzioni. Le misure di sicurezza e prevenzione
 - (9) Le cause di estinzione del reato e della pena
 - (10) Reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione

b. Diritto processuale penale:

- (1) La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- (2) Gli atti di polizia giudiziaria

c. Diritto penale tributario:

- (1) La nozione di imposta evasa
- (2) La dichiarazione fraudolenta, infedele ed omessa
- (3) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- (4) L'occultamento o distruzione di documenti contabili
- (5) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

4. Computisteria e ragioneria generale:

a. Computisteria:

- (1) I sistemi di misura e i calcoli relativi: il sistema metrico decimale, i numeri complessi, le proporzioni, i calcoli percentuali
- (2) Gli interessi semplici: la formula generale, il metodo dei divisori fissi, calcolo dei giorni: secondo l'anno civile e secondo l'anno commerciale
- (3) I titoli di credito: la disciplina civilistica e le nozioni tecniche, la cambiale tratta e il pagherò cambiario, la girata e l'avallo, gli obbligati cambiari, le azioni cambiarie, l'assegno bancario e l'assegno circolare, i titoli rappresentativi delle merci
- (4) I conti correnti: i c/c semplici e fruttiferi, il metodo diretto, il metodo scalare, l'estratto conto

b. Ragioneria:

- (1) L'azienda: l'origine ed evoluzione dell'azienda, l'impresa e le sue differenziazioni, le imprese societarie, la struttura organizzativa dell'azienda
- (2) Il capitale: generalità e classificazioni sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, netto e sue parti ideali, inventario
- (3) La gestione: aspetto finanziario, aspetto economico, i costi ed i ricavi, nozioni di reddito
- (4) La rilevazione: il conto, sistemi e metodi di scrittura, il metodo della partita doppia
- (5) Il bilancio: principi generali e soggetti tenuti alla redazione

CONTINGENTE MARE

1. Diritto pubblico:

- a. Le fonti del diritto
- b. L'interpretazione della legge
- c. L'efficacia della legge nello spazio e nel tempo
- d. Lo Stato: nozione, elementi costitutivi, classificazione
- e. Gli organi costituzionali dello Stato: il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Magistratura, la Corte Costituzionale
- f. La funzione legislativa
- g. La funzione esecutiva
- h. La funzione giudiziaria

2. Diritto civile e commerciale:

- a. Situazioni giuridiche soggettive
- b. Le persone fisiche, la capacità giuridica e la capacità di agire
- c. Le persone giuridiche
- d. Il contratto
- e. I beni e i diritti reali
- f. L'imprenditore
- g. L'azienda
- h. Classificazione delle società

3. Diritto della navigazione:

- a. Il diritto della navigazione e le sue fonti
- b. L'organizzazione amministrativa della navigazione
- c. La nave: definizioni e distinzioni. Individuazione, nazionalità, registrazione, cancellazione
- d. La navigabilità;
- e. Le unità della Guardia di finanza
- f. Della navigazione marittima
- g. Le categorie e i tipi di navi
- h. Il Corpo delle Capitanerie di Porto
- i. Il Registro Navale Italiano
- l. I documenti di bordo
- m. Il comandante della nave
- n. La sovranità dello Stato sul mare territoriale e sulle acque adiacenti. I poteri della polizia marittima. Poteri di polizia delle navi da guerra in alto mare
- o. Il demanio marittimo
- p. L'assistenza e il salvataggio
- q. Gli accertamenti e visite per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
- r. Cenni di diritto penale della navigazione. Principali violazioni e relative sanzioni
- s. Gli organi per l'accertamento e le norme di procedura
- t. La navigazione da diporto

4. Diritto penale e processuale penale:

a. Diritto penale:

- (1) La norma penale
- (2) Le fonti del diritto penale
- (3) Efficacia della legge penale nello spazio e nel tempo
- (4) Il reato. L'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo
- (5) Il concetto di imputabilità
- (6) Le cause oggettive e soggettive di esclusione del reato
- (7) Le circostanze del reato
- (8) Le sanzioni. Le misure di sicurezza e prevenzione
- (9) Le cause di estinzione del reato e della pena
- (10) Reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione

b. Diritto processuale penale:

- (1) La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- (2) Gli atti di polizia giudiziaria

5. Matematica:

a. Richiami di aritmetica:

- (1) I numeri interi, i numeri decimali e le frazioni, le quattro operazioni, proprietà e regole, elevamento a potenza, M.C.D. e m.c.m.
- (2) Le proporzioni
- (3) Le radici quadrate (cenni)
- (4) Le espressioni, calcolo di espressioni aritmetiche
- (5) Richiami sulle misure di lunghezza, capacità, volume, peso e superficie

b. Geometria:

- (1) Gli elementi fondamentali della geometria
- (2) I triangoli, criteri di uguaglianza dei triangoli, somma degli angoli interni di un triangolo
- (3) Il quadrilatero, i poligoni regolari equivalenti, l'area del poligono
- (4) Il teorema di Pitagora
- (5) I vettori, composizione dei vettori

c. Algebra:

- (1) I numeri relativi, le quattro operazioni, l'elevamento a potenza, ricerca del M.C.D. e m.c.m.
- (2) Il calcolo delle espressioni algebriche
- (3) Il calcolo delle espressioni letterali: monomi, polinomi ed operazioni su di essi
- (4) I prodotti notevoli
- (5) Le frazioni algebriche
- (6) La regola di Ruffini
- (7) L'equazione di 1° grado ad una incognita, l'equazione cartesiana della retta

ALLEGATO 3**TESI PER GLI ESAMI ORALI DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 260 ALLIEVI MARESCIALLI AL 18° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, RISERVATO AGLI APPARTENENTI AL CORPO.****CONTINGENTE ORDINARIO****TESI N. 1**

- a. La funzione giudiziaria
- b. I beni e i diritti reali
- c. Le cause di estinzione del reato e della pena
- d. La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- e. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
- f. Gli interessi semplici. La gestione

TESI N. 2

- a. La funzione legislativa
- b. Classificazione delle società
- c. Le sanzioni. Le misure di sicurezza e prevenzione
- d. Gli atti di polizia giudiziaria
- e. La dichiarazione fraudolenta, infedele ed omessa
- f. I conti correnti. Il bilancio

TESI N. 3

- a. La funzione esecutiva
- b. L'imprenditore
- c. Le circostanze del reato
- d. La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- e. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- f. I sistemi di misura e i calcoli relativi. Il capitale

TESI N. 4

- a. Il Presidente della Repubblica
- b. L'azienda
- c. Le cause oggettive e soggettive di esclusione del reato
- d. La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- e. L'occultamento o distruzione di documenti contabili
- f. I titoli di credito. La rilevazione

TESI N. 5

- a. Il Parlamento
- b. Classificazione delle società

- c. Il concetto di imputabilità
- d. Gli atti di polizia giudiziaria
- e. La nozione di imposta evasa
- f. I titoli di credito. L'azienda

TESI N. 6

- a. Il Governo
- b. Situazioni giuridiche soggettive
- c. Reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione
- d. Gli atti di polizia giudiziaria
- e. La dichiarazione fraudolenta, infedele ed omessa
- f. I sistemi di misura e i calcoli relativi. La gestione

TESI N. 7

- a. La Corte Costituzionale. L'interpretazione della legge
- b. Il contratto
- c. Il reato. L'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo
- d. La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- e. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- f. Gli interessi semplici. La rilevazione

TESI N. 8

- a. Lo Stato: nozione, elementi costitutivi, classificazione. La Magistratura
- b. Le persone fisiche, la capacità giuridica e la capacità di agire
- c. Efficacia della legge penale nello spazio e nel tempo
- d. Gli atti di polizia giudiziaria
- e. L'occultamento o distruzione di documenti contabili
- f. I conti correnti. Il capitale

TESI N. 9

- a. Il Parlamento
- b. Le persone fisiche, la capacità giuridica e la capacità di agire
- c. Le fonti del diritto penale
- d. La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- e. La nozione di imposta evasa
- f. Gli interessi semplici. L'azienda

TESI N. 10

- a. Le fonti del diritto. L'efficacia della legge nello spazio e nel tempo
- b. Le persone giuridiche
- c. La norma penale
- d. Gli atti di polizia giudiziaria
- e. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
- f. I titoli di credito. Il bilancio

CONTINGENTE MARE

TESI N. 1

- a. La funzione giudiziaria
- b. I beni e i diritti reali
- c. Le cause di estinzione del reato e della pena
- d. La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- e. La navigabilità, il demanio marittimo
- f. Le proporzioni, i numeri relativi, le quattro operazioni, elevamento a potenza, ricerca del M.C.D. e m.c.m.

TESI N. 2

- a. La funzione legislativa
- b. Classificazione delle società
- c. Le sanzioni. Le misure di sicurezza e prevenzione
- d. Gli atti di polizia giudiziaria
- e. Le categorie e i tipi di navi, le unità della Guardia di finanza
- f. Il teorema di Pitagora, le espressioni, calcolo di espressioni aritmetiche

TESI N. 3

- a. La funzione esecutiva
- b. L'imprenditore
- c. Le circostanze del reato
- d. La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- e. Il Corpo delle Capitanerie di Porto, il Registro Navale Italiano
- f. La regola di Ruffini, le radici quadrate (cenni)

TESI N. 4

- a. Il Presidente della Repubblica
- b. L'azienda
- c. Le cause oggettive e soggettive di esclusione del reato
- d. La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- e. Il diritto di navigazione e le sue fonti, l'assistenza e il salvataggio
- f. I triangoli, i criteri di uguaglianza dei triangoli, somma degli angoli interni di un triangolo, i prodotti notevoli

TESI N. 5

- a. Il Parlamento
- b. Classificazione delle società
- c. Il concetto di imputabilità
- d. Gli atti di polizia giudiziaria
- e. I documenti di bordo, l'organizzazione amministrativa della navigazione
- f. Il quadrilatero, l'area del poligono, i poligoni regolari equivalenti, le frazioni algebriche

TESI N. 6

- a. Il Governo
- b. Situazioni giuridiche soggettive
- c. Reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione
- d. Gli atti di polizia giudiziaria
- e. Il Comandante della nave, della navigazione marittima, gli accertamenti e visite per la sicurezza della navigazione e delle vite umane in mare
- f. L'equazione di 1° grado ad una incognita, l'equazione cartesiana della retta

TESI N. 7

- a. La Corte Costituzionale. L'interpretazione della legge
- b. Il contratto
- c. Il reato. L'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo
- d. La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- e. La nave: definizioni e distinzioni. Individuazione, nazionalità, registrazione, cancellazione
- f. I numeri interi, decimali e le frazioni, le quattro operazioni, proprietà e regole, elevamento a potenza, M.C.D. e m.c.m.

TESI N. 8

- a. Lo Stato: nozione, elementi costitutivi, classificazione. La Magistratura
- b. Le persone fisiche, la capacità giuridica e la capacità di agire
- c. Efficacia della legge penale nello spazio e nel tempo
- d. Gli atti di polizia giudiziaria
- e. La sovranità dello Stato sul mare territoriale e sulle acque adiacenti. I poteri della polizia marittima. Poteri di polizia delle navi da guerra in alto mare
- f. I vettori, composizione dei vettori, il calcolo delle espressioni letterali: monomi, polinomi ed operazioni su di essi

TESI N. 9

- a. Il Parlamento
- b. Le persone fisiche, la capacità giuridica e la capacità di agire
- c. Le fonti del diritto penale
- d. La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza
- e. Cenni di diritto penale della navigazione. Principali violazioni e relative sanzioni. La navigazione da diporto
- f. Richiami sulle misure di lunghezza, capacità, volume, peso e superficie

TESI N. 10

- a. Le fonti del diritto. L'efficacia della legge nello spazio e nel tempo
- b. Le persone giuridiche
- c. La norma penale
- d. Gli atti di polizia giudiziaria
- e. Diritto della navigazione: gli organi per l'accertamento e le norme di procedura
- f. Gli elementi fondamentali della geometria, il calcolo delle espressioni algebriche